

Prot. n° 31/5^a

Bari, 9 giugno 1973

Onorevole Presidente,

per i provvedimenti di competenza trasmetto in allegato il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee per l'anno 1973" nel testo approvato da questa Commissione, in uno al parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5.6.1973.

Relatore in aula sarà il sottoscritto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(avv. Enzo Sorice)

On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
S E D E

CONSIGLIO REGIONALE
ARRIVO
Cat. 6 Classe I Fasc. 1
Prot. N. 2051

Finocchiaro
Atello

La 1^a Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del
5 giugno 1973:

- Vista la richiesta del Presidente della 5^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale sul disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale " Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee per l'anno 1973;
 - visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale;
 - visto il disegno di legge sopra citato;
 - visti gli artt. 1 e 3 del disegno di legge sopra citato;
 - vista la legge regionale 5.5.1973, n° 10;
 - visto il cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 1.900.000.000,=;
 - ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 1 del disegno di legge;
- esprime

Parere favorevole

- alla spesa di che trattasi;
- alla variazione in diminuzione dello stanziamento di cui la cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" per l'importo di L. 1.900.000.000,=
- alla istituzione di apposito capitolo "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee per

p/ 1^a Commissione Consiliare Permanente

il Presidente

(s) - (G) - (M) - (L)

DISEGNO DI LEGGE

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi

di autolinea nell'anno 1973

DISEGNO DI LEGGE

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea nell'anno 1973.

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza durante l'anno 1973, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 1.900.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti e Comunicazioni, i quali acclareranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabi

lite, ove occorra, con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 3 (Testo Commissione)

All'onere di L. 1.900.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per lo anno finanziario 1973, si provvede mediante lo storno e l'utilizzazione di analoga somma dal capitolo 230 del bilancio di previsione dello stesso anno.

Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3 (Rectius)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento della somma di L. 1.900.000.000 dal capitolo 230 del bilancio 1973 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 265 bis "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee" che con la presente legge si istituisce.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia

